



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

04/2013 R.G. Procura Federale Fibus

04/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

il tesserato Sig. Andrea Lopetuso, tessera Fibus n. FB37A351,

CP Roma, CR Lazio, tesserato presso il CSB Nuovo Club 93 con sede in Roma, via Monte San Savino n. 4/e,

– per rispondere della violazione del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1, comma 2 Reg. Giustizia Fibus, nonché art. 7, comma 1 Reg. Giustizia Fibus, per l'offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali.

- Fatti commessi il 23 febbraio 2013.

Premesso

Il presente procedimento disciplinare, già oggetto di valutazione in sede cautelare (ove ha portato alla sospensione dell'atleta per un periodo di giorni 30) trae origine dalla denuncia presentata dal vice Presidente Federale dott. Claudio Bono, avvalorata dalle dichiarazioni della tesserata Cristina Fiori, Presidente Regionale del Lazio.

L'esponente aveva ricevuto un messaggio sulla propria utenza telefonica, nel testo del quale si poteva cogliere una lamentela, espressa in maniera certamente non continentale se non pienamente offensiva, circa l'organizzazione del Campionato Regionale del Lazio.

La Presidente, Dott.ssa Fiori, responsabile del Comitato Regionale Lazio, competente nell'organizzazione del Campionato Regionale, forniva alla Procura Federale due comunicazioni scritte nelle quali confermava di aver ricevuto numerosi sms e telefonate dall'utenza in uso al sig. Lopetuso [REDACTED]. Le rimostranze riguardavano l'orario di convocazione della gara e contenevano anche l'espressione ingiuriosa "idioti" rivolta ai vertici della Federazione.

Tra le varie offese indirizzate al Bono sulla sua utenza telefonica prima e sul sito www.biliardoweb.it, vi erano le seguenti: "ignorante"; "ometto"; "polentone"; "il pesce fete da a capa"; ...continue a prostituirvi".

L'udienza del 10 maggio 2013 veniva rinviata al 28 giugno. All'udienza non era presente il sig. LOPETUSO.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6.

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva ai sensi dell'art. 1, comma 2 Reg. Giustizia Fibis, nonché art. 7, comma 1 Reg. Giustizia Fibis, per l'offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali, così come contestata dalla Procura Federale.

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare il comportamento scorretto ed offensivo del tesserato posto in essere nei confronti di appartenenti alla Federazione.

Il diritto di critica anche nei confronti dei vertici della Federazione è certamente garantito in ogni sede, ma deve pur sempre trovare un limite nelle modalità e nel contenuto per consentire la tutela della Federazione, della sua onorabilità e di quella dei suoi appartenenti.

D'altronde i canoni della veridicità, continenza e pertinenza elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di diffamazione sono, a maggior ragione validi ed utilizzabili in ambito disciplinare.

Circa la paternità dei messaggi offensivi attribuiti al Lopetuso non possono esservi dubbi in ragione di quanto dichiarato dal Presidente Bono e dalla Presidente Fiori.

Alcune delle espressioni accusatorie ed offensive, poi, sono state pubblicate sul sito internet www.biliardoweb.com da utente con il nickname nmeva, il quale, in un post del 25 febbraio 2013 si "firmava" come LOPETUSO ANDREA.

Sul punto, peraltro, non si riscontra alcuna obiezione da parte dell'incolpato che non si è presentato in udienza, né ha fatto pervenire proprie memorie o osservazioni.

Il Collegio ritiene che la condotta ponga in essere la violazione prospettata dalla Procura e meriti di essere sanzionata disciplinarmente.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena della sospensione da ogni attività federale per mesi 5, periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, **condanna l'incolpato LOPETUSO ANDREA alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 5, periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 giugno 2013


Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese



I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo



Avv. Elisa Fabbrì

